

di lor volontà il Padrone non è tenuto, se non tanto come se loro fussino comunali, la Nave, & li salarii risà l'uno l'altro tutte cose moltiplicando la Nave con gli salarii. Imperò se non ci fusse alcun' accordo, si debba pagare come di sopra è detto: ancora è tenuto il Patron della Nave al marinaro di pagar per lui come che per molte parti hanno spese, che a chi tocca uno quattrino, o uno picciolo per lo comunale, che il patron della nave lo debba tutto pagare.

SPIEGAZIONE.

A Rrestata per rappresaglia di Signoria, o di Corsari qualche Nave, se il Padrone, e i Mercanti procurino che si venda, e vengano essi a comperarla per se sottomano, il Marinaro non dee perdere il suo salario, poichè al Padrone resta la Nave, e il nolo. Dee però il Marinaro per le spese fatte per occasione di detta rappresaglia mettere il terzo del suo salario non esatto, e di quello, che avrà già avuto contribuire a soldo, e lira, come i Mercanti. Quando però il Padrone avesse voluto svernare in qualche Porto, il che può fare senza che i Mercanti possano opporsi, o pure vi si fosse fermato per aspettare il nolo, e frattanto fosse sopraggiunto l'impedimento di Signoria, o rappresaglia, e seguisse la vendita della Nave, come sopra, al Padrone suddetto, i Marinari debbono essere pagati interamente del loro salario, che avranno guadagnato in quel viaggio, nè sono tenuti di alcuna avaria, perchè per lo spazio, che si ferma detto Padrone, o per isvernare, o per aspettare il nolo, i Marinari perdono frattanto il loro tempo, senza tirare maggior salario con incomodo, e consumamento della propria persona, e vestimenti. Se però il Padrone avesse convenuto co' Marinari per il tempo, che si fermerà, come sopra, di doverli pagare, o dar loro maggior salario, allora faranno obbligati mettere tutti i salari, tanto guadagnati prima, quando dopo, pel suddetto ritardo in comune colla Nave, e così contribuire insieme con tutta la suddetta Nave a soldo,
I
e lira